



COMUNE DI ROVOLON
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI DI ROVOLON

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 26/04/2012)

Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 9 del 26/04/2012

ARTICOLO 1: ISTITUZIONE

E' istituita dal Comune di Rovolon la Consulta Giovani di Rovolon, quale organismo di partecipazione e di consultazione in riferimento alla condizione giovanile.

ARTICOLO 2: FINALITA'

1. La CONSULTA GIOVANI DI ROVOLON è un organo consultivo dell'amministrazione comunale, alla quale presenta proposte inerenti alle tematiche giovanili, e dà il proprio parere – non vincolante – su tutti gli argomenti che riguardano i giovani.

2. La Consulta non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, ceto sociale, religione ed opinione politica.

3. In particolare la Consulta Giovani:

- rappresenta i giovani del Comune di Rovolon;
- è un organo consultivo e propositivo dell'amministrazione comunale di Rovolon;
- analizza e approfondisce le tematiche relative alla condizione giovanile;
- promuove un sistema coordinato di informazione ai giovani;
- promuove progetti, iniziative, incontri, dibattiti e ricerche, direttamente, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
- promuove la partecipazione dei giovani alla vita comunale e sociale;
- indica all'Amministrazione comunale i necessari servizi culturali, sportivi e ricreativi da attivare nel territorio per la giusta soddisfazione dei bisogni materiali, civili e morali dei giovani;
- promuove iniziative di scambi socio-culturali e favorisce lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, di associazionismo e di cooperazione giovanile;
- raccoglie ed analizza le problematiche dei giovani del Comune per poi esporle all'Amministrazione comunale.

Per raggiungere tali obiettivi, la Consulta:

- si avvale delle Associazioni operanti nel territorio;
- collabora con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio locale, provinciale e/o regionale;
- partecipa a progetti indirizzati ai giovani

ARTICOLO 3: ORGANI

Sono organi della Consulta Giovani di Rovolon:

- L'Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- Eventuali gruppi di lavoro

ARTICOLO 4: ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti i giovani residenti nel territorio del Comune di Rovolon di l'età compresa tra i 16 e i 31 anni compiuti, che ne abbiano fatto richiesta.

Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:

- Il Sindaco
- L'assessore alle Politiche Giovanili o delegato alle Politiche Giovanili

2. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta al Consiglio direttivo della Consulta, compilando il modulo di iscrizione.

La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio direttivo i requisiti di ammissibilità (età, residenza o domicilio nel Comune di Rovolon).

I membri di età compresa fra i 16 e i 18 anni non possono ricoprire cariche elettive, ma possono partecipare con diritto di voto.

Il Presidente e il Vicepresidente, in caso di cambio residenza, possono portare a termine il mandato, ma non possono essere rieletti.

3. Sono membri di diritto dell'assemblea le associazioni che svolgono attività connessa al mondo giovanile, attraverso un proprio rappresentante.

4. Spetta all'assemblea:

- eleggere il consiglio direttivo
- deliberare in merito alle proposte di modifica del regolamento della consulta, da sottoporre successivamente all'approvazione del consiglio comunale;
- definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili o delegato alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta);
- approvare la relazione annuale del Consiglio direttivo, da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili o delegato alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta).

ARTICOLO 5: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri, fra i quali:

- a. Presidente;
- b. Vice Presidente;
- c. Segretario;
- d. Referenti dei Gruppi di lavoro.

2. La carica di Presidente spetta a colui che ottiene il maggior numero di preferenze.

La carica di vicepresidente spetta a colui che ottiene il maggior numero di preferenze, dopo il Presidente.

La carica di Segretario spetta naturalmente a colui che, fra i 9 eletti, ottiene il numero minore di voti.

In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane di età.

In caso di non accettazione, la carica verrà assegnata ad un altro membro del consiglio direttivo, proposto dal presidente e votato a maggioranza semplice dal consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.

I componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.

I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

4. Le sedute del Consiglio direttivo non sono valide se non è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Ogni decisione del Consiglio direttivo è espressione di tutta la Consulta.

Il Consiglio direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:

- a. collaborazione con l'amministrazione comunale;
- b. attività di ricerca;
- c. promozione di attività (culturali, sportive...);
- d. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.

5. Il Consiglio direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili o delegato alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, ordinariamente, con cadenza bimestrale o ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 8 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

ARTICOLO 9 - GRUPPI DI LAVORO

I Gruppi di lavoro:

- a. sono nominati dall'Assemblea;
- b. sono composti da un numero adeguato di componenti, non inferiore a 4;
- c. stabiliscono autonomamente tempi e modalità di lavoro.

I Referenti dei Gruppi di lavoro relazionano al Consiglio direttivo sull'attività svolta.

ARTICOLO 10 – PARTECIPAZIONE

Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:

- a. esperti;
- b. rappresentanti di Enti e Associazioni;
- c. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
- d. funzionari e dipendenti comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

ARTICOLO 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. La seduta dell'Assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.

2. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modifica del regolamento, le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

ARTICOLO 12 - SEDE E RISORSE

1. L'Amministrazione comunale assicura alla Consulta la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell'attività ordinaria nonché per la realizzazione d'iniziative pubbliche promosse dalla stessa Consulta.

2. La Consulta giovani - tramite il suo Presidente - si avvale per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, delle attrezzature tecniche che saranno messe a disposizione dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 13 – MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.

2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. In fase di prima applicazione, la richiesta di far parte dell'Assemblea viene rivolta, con le modalità di cui all'art. 4, al Comune, che accetta con determinazione del responsabile del servizio competente.